REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE-GATTILE SANITARIO

Ai sensi della L.R. del Veneto n. 60/1993



L'Azienda U.L.S.S. n. 4 e i Comuni appartenenti alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda U.L.S.S. n. 4, in virtù della "Convenzione per la gestione integrata delle funzioni e dei servizi di canile, gattile e connessi", tra loro sottoscritta, assicurano l'attività di cattura e ricovero presso il canile sanitario di cani randagi o vaganti ed il recupero di cani e gatti non di proprietà feriti e/o incidentati, bisognosi di cure sanitarie

ART. 1 - COMPITI DEL TITOLARE DELLA STRUTTURA

- 1. Effettuare direttamente, o tramite persona incaricata, le operazioni di cattura su richiesta del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. n.4 (di seguito U.L.S.S.) in orario di servizio, o del Centralino dell'Ospedale di Santorso in caso di richieste fuori orario.

 Tale attività dovrà essere garantita nell'arco delle 24 ore, per tutto il periodo dell'anno, ed
 - Tale attività dovrà essere garantita nell'arco delle 24 ore, per tutto il periodo dell'anno, ed espletata entro 1 ora salvo diversi accordi con il segnalante o motivazioni giustificate (urgenza, ecc.).
- 2. Verificare la presenza di eventuale microchip e ricercare il proprietario, previa compilazione del "Registro cattura cani randagi/vaganti" o del "Registro recupero animali feriti" predisposto dal Servizio Veterinario dell' U.L.S.S..
 - Al momento dell'introduzione devono essere a disposizione del Veterinario dell'U.L.S.S. tutti i dati inerenti la cattura dell'animale, comprensivi di tutti i dati anagrafici della persona o Ente segnalante, il luogo, il giorno e l'ora della cattura, nonché il soggetto che ha autorizzato l'introduzione.
 - In caso di riconsegna immediata del cane vagante, l'addetto alla cattura deve provvedere preventivamente a far controfirmare dal proprietario il registro delle catture, con tutti i dati anagrafici necessari per il successivo addebito delle spese di cattura e ricerca anagrafica.
- 3. Collaborare con il Servizio Veterinario dell' U.L.S.S. nel contenimento del cane o del gatto da sottoporre a visita o controllo, applicazione microchip, somministrazione di medicinali, vaccini, ecc..
- 4. Garantire la presenza, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, così come stabiliti al successivo art. 5, per visite, adozioni e per le attività delle Associazioni/Enti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e comportamentali all'interno del canile/gattile (di seguito canile) sanitario.
- 5. Garantire la pulizia quotidiana dei box, delle ciotole e dei locali annessi al canile e provvedere ad alimentare nell'apporto energetico adeguato in relazione all'età al sesso, alla taglia e alle caratteristiche della razza, seguendo le indicazioni impartite dal medico veterinario incaricato dell'assistenza sanitaria della struttura, garantendo sempre la presenza di acqua pulita a disposizione nelle ciotole;
- 6. Garantire le condizioni igienico—sanitarie con periodiche disinfezioni e disinfestazioni, con cadenza almeno mensile, ed in ogni caso ad ogni uscita dei cani o dei gatti dai box, con idonei prodotti e presidi sanitari (a carico del titolare e concordati con il Servizio Veterinario); le date degli interventi saranno riportate nel "Registro disinfezioni/disinfestazioni/derattizzazioni" predisposto e oggetto di controllo periodico da parte del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S., che potrà impartire eventuali disposizioni per migliorare la gestione operativa ed igienico sanitaria della struttura.
- 7. Avvisare tempestivamente il Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. per problematiche di tipo sanitario che dovessero insorgere sugli animali ricoverati.
- 8. Osservare scrupolosamente eventuali disposizioni da parte del Servizio Veterinario per migliorare la gestione igienico-sanitaria del canile.
- 9. Collocare gli animali morti in un frigo congelatore, possibilmente con accesso autonomo, in attesa dell'invio allo smaltimento tramite ditta specializzata.
- 10. Trasferimento, su richiesta del Servizio veterinario, degli animali non affidati entro il periodo stabilito, presso il canile rifugio individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 2 - COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N.4

Il controllo sanitario indicato dall'art. 2 della Legge n. 281/1991 prevede adempimenti sanitari specifici che nel caso del canile sanitario devono essere effettuati dal Servizio Pubblico (es. trattamento profilattico contro la rabbia e/o altre malattie trasmissibili, eutanasia, ecc.).

Oltre a tali prestazioni, il Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. deve assicurare comunque lo svolgimento delle seguenti prestazioni sanitarie ed amministrative:

- 1. Vigilanza sul rispetto delle garanzie igienico sanitarie delle strutture e sulla corretta attuazione dei programmi di lotta al randagismo.
- 2. Registrazione informatica della movimentazione in entrata e uscita dei cani e delle eventuali catture effettuate e stampa delle schede individuali (entrata, uscita ed eventuale affido) apposta sul fonte della gabbia e accessibile alla visione di tutti e loro invio agli uffici competenti anche ai fini della tariffazione delle prestazioni erogate al privato.
- 3. Visita sanitaria, identificazione cane (sesso, razza, colore, taglia, ecc.) applicazione di microchip dei cani in entrata che ne sono sprovvisti e trasmissione all'ufficio amministrativo per la regolare iscrizione all'anagrafe.
- 4. Effettuazione delle profilassi vaccinali e trattamenti antiparassitari come da protocollo prestabilito e relativa registrazione informatica nella scheda individuale.
- 5. Controllo sanitario degli animali, monitoraggio delle zoonosi e sorveglianza epidemiologica.
- 6. Registrazione di ogni attività e/o prestazione sanitaria effettuata direttamente presso il canile sanitario. Nel caso il veterinario dell'U.L.S.S. ritenga necessario un approfondimento diagnostico deve compilare il modulo "Richiesta visita specialistica" che successivamente verrà allegata alla scheda individuale e alla scheda di dimissione.
 - In caso di recupero di animale vagante incidentato o ferito, trasportato direttamente presso l'Ambulatorio Veterinario convenzionato per l'assistenza specialistica, il Veterinario della struttura convenzionata provvederà a compilare la cartella clinica predisposta, indicando con esattezza tutte le coordinate relative alla cattura dell'animale ferito o bisognoso di cure urgenti nonché al segnalamento e alle prestazioni erogate, prima della successiva introduzione nel canile sanitario.
- 7. Compilazione settimanale da parte del Veterinario dell'U.L.S.S. in servizio del "*Registro attività*" con resoconto delle verifiche e delle attività routinarie da effettuare in canile.
- 8. Osservazione degli animali morsicatori, randagi o di proprietà, (nel caso di impossibilità di affidamento in custodia domiciliare) e conseguenti adempimenti amministrativi;
- 9. Controllo dell'armadietto farmaceutico e compilazione accurata del relativo registro;
- 10. Raccolta ed elaborazione dei dati tramite "Registro informatico" ai fini statistici e contabili;
- 11. Adempimenti inerenti le sanzioni amministrative e/o provvedimenti di polizia veterinaria.

Interventi sanitari di profilassi e terapia da parte del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S.

I cani non di proprietà e introdotti nel Canile Sanitario, saranno sottoposti ai seguenti trattamenti:

- 1. Un trattamento antiparassitario di prevenzione o mirato, a seconda delle necessità e dell'età dell'animale;
- 2. Una vaccinazione polivalente nei cani di età inferiore ai 60 gg ed eventuale richiamo dopo 30 gg per i cuccioli di età inferiore a 6 mesi, se non già affidati.
- 3. Ulteriori vaccinazioni rese eventualmente obbligatorie.

Almeno una volta all'anno, e comunque secondo le necessità, viene effettuato un monitoraggio per la ricerca dei parassiti intestinali allo scopo di mantenere sotto controllo le infestazioni nell'ambiente e nei singoli soggetti.

Gli esami vengono condotti su pool di feci prelevate dai singoli box ed inviati all'Istituto Zooprofilattico di Vicenza. Degli esiti degli stessi viene mantenuta relativa registrazione.

In caso di sintomi clinici o sospetta infestazione, l'esame delle feci può essere eseguito dal Veterinario direttamente in canile su singoli soggetti, in modo da effettuare terapie mirate.

Sterilizzazioni

I gatti/le gatte introdotti/e nel Canile Sanitario a seguito di ricovero conseguente a traumatismi da incidente stradale, come da normativa vigente, saranno sterilizzati/e dal Servizio Veterinario dell'U.L.S.S., compatibilmente con l'età e lo stato di salute dell'animale preso temporaneamente in carico e saranno reimmessi in una delle colonie già registrate nel territorio.

Disinfezioni /Disinfestazioni

I prodotti utilizzati di cui si deve dotare il gestore del Canile, sono così individuati:

- Ipocloriti per la disinfezione dell'ambulatorio e della struttura di ricezione;
- Sali quaternari di ammonio per la disinfezione del canile;
- Diazal (diazinone) o analoghi per il trattamento antiparassitario dei box.

Il Servizio Veterinario dell'U.L.S.S., nell'ambito dell'attività di vigilanza presso il canile, deve compilare a cadenza mensile il "*Registro verifiche mensili condizioni igienico sanitarie*" al fine di garantire un livello ottimale di sicurezza igienico-sanitaria.

ART. 3 - USCITA/AFFIDO DEI CANI

Le associazioni animaliste potranno presentare una proposta di disponibilità per l'adozione fin dal primo momento dell'ingresso dell'animale al canile-gattile sanitario. Tale proposta diventerà pre-affido solo una volta terminate con esito positivo le procedure, di seguito riportate, da parte del servizio veterinario.

Al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di compilazione della "scheda individuale", l'esecuzione delle operazioni di profilassi e la ricerca di eventuali proprietari, nessun cane privo di microchip che accede al canile sanitario potrà essere dato in pre-affido.

L'attività di pre-affido da parte delle associazioni volontarie potrà essere attuata dal momento dell'apposizione della "scheda individuale" sul box.

Tutti i cani non di proprietà, introdotti in canile, devono essere tenuti in osservazione per almeno 10 giorni e, dopo tale periodo, possono essere dati in gestione alle associazioni preposte per l'affido temporaneo, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (L. n. 281/1990 e L.R. del Veneto n. 60/1993).

Trascorso il sessantesimo giorno dal ritrovamento, se l'animale non è stato reclamato, l'affido diventa definitivo. Entro tale periodo, e per giustificati motivi, il cane può essere restituito alla struttura.

Fatti salvo casi particolari, trascorsi di norma al massimo 30 gg. dall'ingresso nella struttura (canile sanitario), l'animale, se non ancora affidato, sarà trasferito presso il canile rifugio designato.

ART.4 - COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI NELLE OPERAZIONI DI AFFIDO

Le Associazioni e gli Enti che intendono operare presso il Canile dovranno presentare il proprio statuto e regolamento che dovrà documentare attività di protezione/affido/cura di cani e gatti sul territorio. I volontari che operano presso tale struttura dovranno essere obbligatoriamente assicurati e identificati con apposito cartellino di identificazione dalla propria associazione e/o ente.

Le Associazioni e gli Enti individuate/i dalla Conferenza dei Sindaci Associati potranno, nei giorni stabiliti dal presente regolamento:

- recarsi presso il canile per visitare i cani e gatti ospitati ed incentivare ed effettuare gli affidi;
- comunicare al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. gli eventuali inconvenienti riscontrati;

- suggerire quanto necessario per migliorare il servizio;
- all'uscita del cane o gatto dalla struttura, oltre ai documenti dell'U.L.S.S., a corredo dell'animale, emessi dal veterinario U.L.S.S. in loco, verrà compilata una scheda di affido dell'animale da parte dell'Associazione e/o Ente che lo ha seguito nella fase precedente, a conclusione del buon esito finale di affido, che sarà naturalmente consegnata in copia al gestore o al suo incaricato per essere poi allegata agli atti.
- Le Associazioni e gli Enti dovranno rispettare le seguente indicazioni: i dati inerenti a tutta l'attività del canile sanitario, nonché quelli riguardanti le persone fisiche affidatarie, o candidate ad esserlo, dovranno essere accessibili solo agli iscritti della propria Associazione o Ente. Si ricorda che tutti i dati sono coperti dalla riservatezza del segreto d'ufficio e dalle regole sulla privacy, normate dal vigente Codice di Procedura Penale.

ART. 5 - GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E DI ACCESSO ALLA STRUTTURA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI.

ORARI COME DA CAPITOLATO

Le Associazioni e gli Enti potranno operare nel canile per le attività e compiti di cui al precedente paragrafo nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:

• ogni giovedì: dal 15 ottobre al 15 aprile: dalle ore 14,00 alle ore 17,00

dal 16 aprile al 14 ottobre: dalle ore 14,00 alle ore 18,00;

• ogni sabato: dalle ore 14 alle 18 di tutto l'anno

• ogni ultima domenica del mese: dalle ore 9 alle ore 13

Il canile è chiuso al pubblico nei seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 25-26-31 dicembre

All'interno della struttura nei giorni e orari sopra indicati saranno collocate almeno tre postazioni a disposizione delle singole associazioni/enti. Tali postazioni potranno essere utilizzate per le varie attività di informazione e ricevimento dei visitatori interessati agli affidi.

ART. 6 - GIORNATE DEDICATE AD ATTIVITÀ DIVULGATIVE/INFORMATIVE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI

Saranno concesse un numero di giornate all'anno pari al numero di Associazioni e Enti che operano presso il Canile, per lo svolgimento di manifestazioni a carattere divulgativo/informativo, all'interno della struttura del canile sanitario, da parte di Associazione o Enti, da concordare preventivamente con il gestore del canile sanitario, con il patrocinio dell''U.L.S.S. e dei Comuni che le Associazione o Enti vorranno coinvolgere nelle loro manifestazioni.

Ad ogni Associazione o Ente sarà concessa una giornata all'anno per lo svolgimento in autonomia delle suddette manifestazioni.

In caso di manifestazioni concordate e gestite congiuntamente da più Associazioni o Enti le stesse potranno fruire di più giornate con il limite massimo indicato al primo capoverso.

ART. 7 -INCONTRI TRA ASSOCIAZIONI E/O DEGLI ENTI

Qualora le Associazioni e gli Enti che accedono al canile sanitario vogliano prevedere un organismo comune posso costituirlo autonomamente.

ART. 8 - RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E/O DEGLI ENTI PREPOSTE/I AGLI AFFIDI.

Il presente regolamento va rispettato dal gestore e da tutti gli operatori che accedono a vario titolo al canile sanitario.